ORDINANZA DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Disciplina della circolazione stradale in occasione dei lavori di manutenzione della rete ferroviaria presso il passaggio a livello all'intersezione tra via delle Macchine, via del Commercio e via Banchina dell'Azoto.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

CONSIDERATO: il decreto n. 1318 del 07/05/2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo n° 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice;

VISTO: l'art. 25, comma 7, della Legge n° 177 del 25 novembre 2024, relativa agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO l'art. 28 della legge n° 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) ove prevede che l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTA: L'ordinanza n.81/2007 del 16/07/2007 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera;

CONSIDERATO: che l'ordinanza n.81/2007 del 16/07/2007 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1282 del 17/03/2025;

VISTO: il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022;

VISTA: la nota del 19/05/2025 assunta con protocollo Adsp Mas. n° 10879 in pari data, con cui la Società CO.RAC.FER. S.R.L. con sede in Via S. Michel 83, Casale sul Sile, Treviso, ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale, in relazione alla necessità di eseguire lavori di manutenzione della rete ferroviaria presso il passaggio a livello all'intersezione tra via delle Macchine, via del Commercio e via Banchina dell'Azoto tra le giornate del 07 giugno 2025 al 09 giugno 2025;

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Marghera interessata dalle attività richieste al fine di garantire la sicurezza della viabilità;

CONSIDERATO CHE: la chiusura del passaggio a livello è programmata in giorni con limitato traffico veicolare;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

PREMESSA

Dal 07 giugno 2025 al 09 giugno 2025 la Società Co.Rac.Fer. eseguirà dei lavori di rincalzatura del passaggio a livello nell'intersezione tra via Delle Macchine Via del Commercio e via Banchina dell'Azoto.

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale e pedonale

Dal 07 giugno 2025 ore 21:00 al 09 giugno 2025 ore 05:00 sarà necessaria la chiusura temporanea, al traffico veicolare e pedonale, del passaggio a livello individuato in premessa e meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

Nell'area di cantiere che verrà allestita nei tratti di strada indicati in premessa e meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, sono vietate la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i mezzi e il personale della Società istante e/o dell'impresa appaltante.
La chiusura si rende indispensabile per consentire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di manutenzione sulla linea ferroviaria.

ARTICOLO 2 – Modifiche della circolazione

Al fine di predisporre l'area di cantiere, la viabilità da via del Commercio a via delle Macchine in corrispondenza del passaggio a livello verrà chiusa al transito come la viabilità da via delle Macchine, via Banchina dell'Azoto verso via del Commercio.

Al fine di garantire la circolazione dei veicoli da/a via delle Macchine a/da via del Commercio, il traffico veicolare verrà deviato lungo il Ponte Strallato.

Per consentire l'allestimento dell'area di cantiere, la viabilità sarà chiusa al transito nel tratto da via del Commercio a via delle Macchine in corrispondenza del passaggio a livello, nonché nel tratto da via delle Macchine e via Banchina dell'Azoto verso via del Commercio.

ARTICOLO 3 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

La Società istante e/o appaltante, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
3. il cantiere deve essere opportunamente delimitato e segnalato con opportuna cartellonistica integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere). Tutta la segnaletica deve essere integrata in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa o gialle a luce lampeggiante;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti via del Commercio, via delle Macchine e via dell'Azoto istituendo il divieto di transito in corrispondenza dei lavori;
6. la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
7. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
8. impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere, in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
9. qualora siano presenti in cantiere macchine operatrici che operano in prossimità della viabilità ordinaria, i cui movimenti potrebbero interferire con la circolazione di mezzi o persone, deve essere prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e garantire la sicurezza dei soggetti terzi in transito nella viabilità ordinaria;
10. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente;

ARTICOLO 4 - Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nelle planimetrie allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore dal giorno 07 giugno 2025. Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l'ordinanza decadrà automaticamente con il completamento delle attività e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre la data di scadenza indicata, sarà cura del soggetto esecutore richiedere tempestivamente una proroga dell'ordinanza, al fine di garantire la continuità delle misure di regolamentazione del traffico e di sicurezza stradale.

Qualora, per sopraggiunte necessità non prevedibili o per condizioni meteorologiche avverse, l'intervento dovesse essere posticipato, la presente ordinanza si intende valida dal giorno 14 ore 21.00 al giorno 16 giugno 2025 ore 05.00.

IL DIRETTORE
Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Firmato digitalmente da: Gianandrea Todesco
Data: 03/06/2025 16:20:34

Allegato: planimetria area cantiere